



**CORTE DI APPELLO DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- 1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
- 2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
- 3) Dott. Caterina Greco - Consigliere

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile recante n. 1526/2021 promossa in grado di appello
d a

I.N.P.S. rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Rizzo e Delia Cernigliaro.

APPELLANTE

Contro

LAUDICINA Filippo, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio E. Lo Presti.

APPELLATO

All'udienza del 14 dicembre 2023 le parti hanno concluso come in atti.

IN FATTO

Con sentenza del 17/11/2021 il G.L. del Tribunale di Marsala , decidendo sul ricorso proposto da Laudicina Filippo nei confronti dell'Inps, ha dichiarato il diritto del ricorrente, lavoratore già in mobilità poi impiegato in progetti di pubblica utilità presso il Comune di Marsala per periodi non continuativi tra il 2016 ed il 2020, all'accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 8 comma 19° D. Lgs n. 468/1997.

Ha condannato altresì l'Inps ad operare il rivendicato accreditamento oltre al pagamento delle spese processuali .

Disattese le eccezioni preliminari di carenza di interesse ad agire, di improponibilità della domanda e di difetto di contraddittorio nei confronti del Comune di Marsala, ha ritenuto il G.L. che l'identità di ratio tra le discipline applicabili e la sostanziale equiparazione

della figura del lavoratore di pubblica utilità (LPU) a quella dei lavoratori socialmente utili (LSU) che ne derivava, legittimavano l'invocata parità di trattamento ai fini previdenziali dei periodi durante i quali il Laudicina era stato destinato ai cantieri di lavoro.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dall'Inps con ricorso depositato in data 21/12/2021 con il quale l'Istituto, previa richiesta di rimessione in termini ai fini della presentazione dell'atto di gravame, ha riproposto in forma di doglianza le eccezioni di carattere processuale sopra cennate.

Ha censurato il merito della decisione e in subordine ha contestato l'ammissibilità del condannatorio a provvedere all'accreditamento della contribuzione figurativa.

Resiste al gravame il Laudicina il quale preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto a fronte della notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito dell'Inps in data 18/11/2021.

IN DIRITTO

Deve darsi corso alla rimessione in termini chiesta dall'Inps per essere incorsa nella decadenza dell'impugnazione a causa di una circostanza allo stesso non imputabile.

Risulta infatti che un primo deposito telematico dell'appello inoltrato in data 18/12/2021 è stato rifiutato dalla Cancelleria di questa Corte di Appello con la causale: *" Deposito di atto non conforme. Discrasia tra il nome del ricorrente del ricorso e quello della sentenza. Le parti non corrispondono. Atti rifiutati il 21/12/2021"*.

Di fatto sarebbe accaduto che sul frontespizio dell'appello, quantunque correttamente rivolto avverso la sentenza n. 838/2021, la parte appellata era erroneamente nominata con il cognome di Pipitone anziché Laudicina.

Si tratta a tutto concedere di un vizio formale dell'atto che non legittimava l'intervento censorio da parte della cancelleria.

Quest'ultima, infatti, è titolata a verificare la regolarità fiscale degli atti ovvero ipotesi di palese abnormità e/ o carenza di elementi essenziali che impediscano il riconoscimento dell'atto in quanto tale ma deve escludersi che possa rifiutare la ricezione di un atto perché affetto da meri vizi formali esponendolo a rischio di decadenze di carattere processuale.

Nella fattispecie in esame la sola discrasia del nominativo dell'appellato non appariva idonea ad impedire il raggiungimento dello scopo dell'atto con l'effetto di precludere il rilievo di nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 comma 3° c.p.c..

Va pertanto accolta la richiesta di rimessione in termini e rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'odierno gravame.

Procedendo nell'ordine logico alla disamina delle eccezioni riproposte dall'Inps con l'atto di gravame, si osserva.

1.Carenza di interesse ad agire.

L'Inps ha opposto in primo grado la mancanza di un interesse in concreto all'accredito della contribuzione figurativa per difetto di strumentalità rispetto al diritto finale - trattamento pensionistico di vecchiaia - al quale la parte non potrebbe in ogni caso aspirare.

Il rilievo è infondato.

E' noto che la posizione contributiva costituisce un bene della vita rispetto al quale l'ordinamento giuridico riconosce l'interesse alla tutela giurisdizionale nei casi nei quali vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative (Cass. n. [17223](#) del 04/12/2002; Cass. n. [13648](#) del 16/09/2003).

Nel caso di specie peraltro, a prescindere dalla corretta indicazione del *nomen iuris* della prestazione attesa, l'anzianità contributiva ultratrentennale del Laudicina esposta nell'estratto conto previdenziale prodotto, non esclude che, anche computando i diversi periodi allo stato ancora *sub iudice*, il lavoratore possa accedere ad un trattamento di quiescenza, rispetto al quale l'accreditamento della contribuzione figurativa ben potrebbe rivestire carattere di rilevanza.

Il che basta ad attestare la sussistenza di un concreto interesse a fare valere il diritto azionato.

2. Improponibilità della domanda.

L'eccezione poggia sulla violazione delle modalità di trasmissione telematica della domanda amministrativa.

Il Laudicina ha inoltrato la domanda amministrativa via pec per il tramite del proprio difensore e non personalmente attraverso il canale telematico individuato con carattere di esclusività in forza del disposto dell'art. 38 comma 5° D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 - *Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. (...)* .

Dal che sarebbe derivata la irritualità della relativa istanza, venuta meno la quale, ricorrerebbe una causa generale di improponibilità dell'azione per carenza di domanda amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970.

Anche tale eccezione è infondata.

La restrizione al principio della libertà delle forme che procede dalla applicazione della normativa in commento si espone ad una regola di stretta interpretazione nella misura in cui essa prefigura l'applicazione di un effetto decadenziale idoneo a precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale.

In particolare appare plausibile l'opzione che riconduce al raggiungimento dello scopo l'irrilevanza della prospettabile nullità di carattere formale.

Si intende dire che una volta che in data 17/01/2021 l'Inps ha risposto alla missiva inoltrata via pec dal legale del Laudicina in data 04/01/2021 ed ha preso posizione, negandola, sulla spettanza della contribuzione figurativa invocata, non appare logicamente ammissibile disconoscere successivamente l'esistenza della domanda in parola ed insistere sulla carenza di un atto procedimentale che la stessa parte ha accettato e deliberato nella sua fondatezza.

3. Violazione del contraddittorio con il Comune di Marsala.

L'eccezione muove dal carattere oneroso della contribuzione figurativa nascente dal richiamo contenuto nell'art. 8 comma 19° del D. Lgs n. 468/1997 all'art. 7 Legge n. 223/1991 a tenore del quale *il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.*

Ora, a tacere della ovvia considerazione che qualifica come ontologicamente estraneo al carattere "figurativo" della contribuzione ogni connotato di onerosità, la disposizione invocata letta nella sua integralità riferisce ai *datori di lavoro, ad accezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, l'obbligo del versamento alla gestione di cui all'[articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)* (di) *un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria*, il che consente di escludere la sussistenza di un onere diretto di carattere assicurativo derivante in capo all'ente utilizzatore per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa a favore dei Lavoratori di Pubblica Utilità.

Passando alla disamina dell'unico motivo di merito esso non reitera la contestazione circa la incompatibilità della disciplina di favore ai lavoratori impiegati nei progetti di pubblica utilità .

Su tale aspetto, infatti, ha detto una parola definitiva la S.C. allorquando ha ribadito che *per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell'INPS sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro (Cass. n. 6346 del 25/02/2022).*

Il motivo poggia, piuttosto, sulla disapplicazione dell'art. 8 comma 19 D. Lgs n. 468/1997 a causa della sua sopravvenuta abrogazione disposta dall'art. 34 comma 1° D. Lgs. n. 150/2015.

La norma abrogata risulterebbe oggi sostituita dall'art. 26 del D. Lgs n. 150/2015 il cui testo ha innovato in ordine al riconoscimento dei periodi contributivi a favore dei lavoratori "che fruiscono di misure di sostegno al reddito (...) chiamati a svolgere attività ai fini di pubblica utilità" ammettendoli al riscatto oneroso .

Essa recita infatti che *"Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la*

direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti

2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

(...)

11. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al [comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991](#), ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli [articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#).

La stessa disposizione tuttavia ha dettato un regime transitorio prevedendo che Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2 (art.26 comma 12).

A tale riguardo l'Inps oppone che il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'anteriorità dei progetti di impiego del lavoratore LPU rispetto alla convenzione quadro di cui al comma 2° dell'art. 26 e deduce che la dimostrazione di siffatta circostanza ricadeva nel circuito probatorio a carico del ricorrente.

L'argomento non persuade.

*A ben vedere l'anteriorità dei progetti di p.u. posta come condizione di sopravvivenza del regime contributivo pregresso è stabilita dalla norma non già rispetto alla convenzione quadro bensì rispetto alla data di *adozione* della convenzione quadro da parte dell'ente utilizzatore .*

Si tratta di una circostanza di fatto la cui rilevanza opera, piuttosto, in chiave impeditiva rispetto alla sussistenza delle condizioni legali di applicabilità della disposizione transitoria.

In altri più esaustivi termini, atteso che sono risultate pacificamente sussistenti le condizioni di operatività dell'art. 8 comma 19 D. Lgs n. 468/1997 a favore del Laudicina quale LPU, era onere dell'Inps dimostrare che la disposizione transitoria che garantiva la sopravvivenza del regime di favore non poteva operare a causa della condizione ostativa costituita dalla anteriorità dell'adozione della convenzione quadro ANPAL da parte del Comune di Marsala rispetto all'inizio dei progetti di p.u..

Residua il motivo formale che contesta la statuizione in punto di condanna all'accreditamento della contribuzione figurativa rispetto ad un atto non suscettibile di coercizione nei confronti della P.A. ai sensi degli artt. 4 e 5 R.D. n. 2248/1865 All. E.

Il motivo è fondato.

Trattandosi di attività provvedimentale dell'ente previdenziale essa fuoriesce dai confini ordinamentali dell'esercizio dell'attività giurisdizionale in ragione dei quali la P.A. non può essere destinataria di un ordine specifico dell'A.G.O. diretto all'adozione, revoca o modifica di un provvedimento amministrativo (Cass. SS.UU. 23/12/2004 n. 23835).

Alla riforma in parte qua della sentenza impugnata consegue una ricognizione della statuizione in punto di spese processuali la quali andranno compensate in parte, in misura di 1/3, mentre la restante parte liquidata e distratta come in dispositivo, deve essere posta a carico dell'Inps soccombente.

Analoga determinazione va assunta rispetto alle competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 838/2021 pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 17 novembre 2021, dichiara il diritto di Laudicina Filippo all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 19 D. Legs. n. 468/1997, per i soli periodi utili di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità come indicati in ricorso.

Compensa tra le parti in misura di 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della restante parte che liquida in complessivi € 920,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 2.315,00 per il giudizio di appello oltre spese generali, iva e cpa disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Fabio E. Lo Presti.

Palermo 14 dicembre 2023

Il Consigliere est.

Michele De Maria

Il Presidente

Maria G. Di Marco